

TESTO UNICO del 23 aprile 2003 1)

Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
2003

22. (Aumento dell'indennità provinciale per laurea)

(1) Al personale docente della scuola elementare nonché al personale diplomato ed equiparato delle scuole secondarie di secondo grado, in possesso di laurea, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato viene corrisposta, a richiesta, con decorrenza 1° settembre 2002, in aggiunta all'indennità provinciale spettante, la differenza tra l'indennità provinciale della posizione iniziale per il personale docente delle scuole medie e quella della posizione iniziale per il personale docente delle scuole elementari. Il nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale della scuola elementare in possesso di laurea sarà disciplinato con apposito CCP, nel rispetto dei principi contenuti nel relativo CCNL. La maggiorazione dell'indennità provinciale prevista dal presente comma è cumulabile con le altre maggiorazioni dell'indennità provinciale previste dai vigenti CCP.